



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Suolo
Servizio Acque – Igiene e Profilassi
e Valorizzazioni Ambientali

Registro Generale: n. 206 del 18 GEN 2013

Registro di Settore: n. 29 del 18 GEN 2013

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n° 35 del 22.01.2010- rilasciata alla Società 3A "Assegnatari Associati Arborea", ubicata in strada 14 est bis Comune di Arborea- per **modifica dei limiti di emissione in atmosfera, ai sensi dell'articolo 270 comma 4 del 152/06 ss.mm.ii.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO

- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" ss.mm.ii;
- VISTA** la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4, art. 22, comma 4, che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- VISTO** il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n°128 recante " *modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152*";
- VISTO** il Decreto n°2 del 29.02.2012 del Presidente della Provincia di Oristano con il quale è stato attribuito all'Ing. Luciano Casu l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Suolo;
- VISTA** la Delibera della Giunta Provinciale di Oristano n°59 del ~~13/04/2012~~ con la quale sono state confermate per il Settore Ambiente e Suolo le competenze riguardanti il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATE:

- a) la propria autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) n°35 del 22.01.2010, successivamente modificata con determinazione n°348 del 27/06/2012 - rilasciata alla Società 3A "Assegnatari Associati Arborea", strada 14 Est bis -Arborea -per l'esercizio del complesso IPPC, definito " *impianto per il trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua)*". Categoria IPPC p.to 6.4 c dell'allegato VIII del D.lgs 152/06 ss.mm.ii..
- b) la propria determinazione n° 26 del 03/02/2011 con la quale è stato approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto in oggetto;

CONSIDERATO CHE:

- a) Nell'allegato all' AIA n°35 del 22.01.2010, al punto "Attività ausiliarie alla produzione – centrale termica", è specificato che la centrale termica dello stabilimento è costituita da:
 - Tre generatori di vapore di potenza pari a 2,32 MW cadauno (alimentati con Olio Combustibile Denso a Basso Tenore di Zolfo (di seguito olio combustibile BTZ) e corrispondenti ai punti di emissione denominati E1-E2-E3);
 - Un generatore principale di potenza pari a 10,5 MW (che può essere alimentato con olio combustibile BTZ o con GNL e corrispondente al punto di emissione denominato E4);



PROVINCIA DI ORISTANO

*Settore Ambiente e Suolo
Servizio Acque – Igiene e Profilassi
e Valorizzazioni Ambientali*

- Una caldaia di potenza pari a 1,047 MW (alimentata a olio combustibile BTZ e corrispondente al punto di emissione E5);
- b) l'AIA n° 35 del 22.01.2010, successivamente modificata con determinazione n°348 del 27/06/2012 - prevede all'articolo 3.1.1 "Emissione convogliate" che per le emissioni provenienti dai punti E1, E2, E3, E4, E5, i valori limite di emissione da rispettare sono quelli stabiliti dall'allegato 1 alla parte quinta del D.lgs 152/06 (parte III, punto 1.2 – "Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi") e per quanto riguarda il punto di emissione E4, nel caso di utilizzo di GNL, il rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06 (parte III, punto 1.3 "Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi");
- c) l'articolo 270 comma 4 del D.lgs 152/2006, così come modificato dal decreto legislativo n° 128 del 29 giugno 2010, prevede – nei casi di più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzate nello stesso stabilimento e a specifiche attività tra loro identiche - l'obbligo da parte dell'autorità competente a considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della definizione dei valori limite di emissione;
- d) in ottemperanza alla modifica di cui al precedente punto c), ai fini della determinazione del valore limite di emissione in atmosfera per il parametro "polveri", i generatori, riportati al precedente punto a) della presente determinazione, dovranno essere considerati come un unico impianto, della potenza di 18,5 MW nel caso in cui il generatore principale da 10,5 MW sia alimentato con olio combustibile a BTZ o della potenza di 8 MW nel caso in cui tale generatore non venga alimentato con olio combustibile a BTZ.
- e) per quanto riportato nei precedenti punti, il valore limite delle emissioni da considerare, per le polveri provenienti dai punti di emissioni E1-E2-E3-E4 (quando il generatore è alimentato ad olio combustibile BTZ) ed E5, è stabilito in 100 mg/Nmc, come previsto nell'allegato I alla parte quinta del D.lgs.152/06 ss.mm.ii (parte III, punto 1.2 – Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi) per impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 5MW;

VISTA la relazione tecnica datata 04.01.2013, agli atti dell'ufficio, presentata dall'Ing. Stefano Pes, incaricato con Det. N° 122 del 24/02/2012 a visionare atti ed elaborati e a esprimere il parere tecnico in merito ai progetti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ed aggiornamento e/o integrazione di AIA, relativa alla modifica dell'AIA in oggetto, nella quale si evidenzia che, a seguito delle modifiche intervenute all'articolo 270 comma 4 del D.lgs 152/2006, si rende necessario l'aggiornamento della determinazione n°35 del 22.01.2010, successivamente modificata con determinazione n°348 del 27/06/2012, sostituendo il punto a) dell'art. 3.1.1 "Emissioni convogliate", con quanto di seguito riportato:

- rispettare i valori limite delle emissioni per le polveri stabilito in 100 mg/Nmc, come previsto dall'allegato 1 alla parte quinta del D.lgs 152/06 ss.mm.ii (parte III, punto 1.2 – Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi - con potenza termica nominale pari o superiore a 5 MW), e per quanto riguarda il punto di emissione E4, nel caso di utilizzo di GNL, il rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06 (parte III, punto 1.3 "Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi");



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Suolo
Servizio Acque – Igiene e Profilassi
e Valorizzazioni Ambientali

RITENUTO OPPORTUNO di dovere procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con determinazione dirigenziale n° 35 del 22.01.2010, successivamente modificata con determinazione n°348 del 27/06/2012, al fine di ridefinire in maniera chiara e puntuale le prescrizioni relative ai valori limite per le emissioni provenienti dai punti E1 - E2 - E3 - E4 - E5, alla luce delle modifiche dell'articolo 270 comma 4 del D.lgs 152/06 introdotte dal D.lgs 128 del 29 giugno 2010;

DETERMINA

- Art.1** per quanto riportato in espositiva, **di procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n°35 del 22.01.2010**, successivamente modificata con determinazione n°348 del 27/06/2012 - rilasciata alla Società 3A "Assegnatari Associati Arborea" per l'esercizio del complesso IPPC, definito "impianto per il trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua)". Categoria IPPC p.to 6.4 c dell'allegato VIII del D.lgs 152/06 ss.mm.ii., **sostituendo** quanto riportato nel punto a) dell'art. 3.1.1 "Emissioni convogliate", con quanto di seguito riportato:
- a) rispettare i valori limite delle emissioni per le polveri stabilito in 100 mg/Nmc, come previsto dall'allegato 1 alla parte quinta del D.lgs 152/06 (parte III, punto 1.2 – Impianti, nei quali sono utilizzati combustibili liquidi, con potenza termica nominale pari o superiore a 5 MW), e per quanto riguarda il punto di emissione E4, nel caso di utilizzo di GNL, il rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'allegato I alla parte V del D.lgs.152/06 (parte III, punto 1.3 "Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi");
- Art.2** di dare atto che restano confermate tutte le condizioni e prescrizioni dell'A.I.A. impartite con provvedimento n° 35 del 22.01.2010 successivamente modificato con determinazione n°348 del 27/06/2012;
- Art.3** di porre in capo al Gestore l'obbligo di trasmettere, alla Provincia e al Dipartimento ARPAS di Oristano, il PMC aggiornato con quanto previsto nella presente determinazione, entro giorni 60 dalla ricezione del presente atto, ai fini dell'approvazione;
- Art.4** di procedere, in caso di inosservanza dal parte del Gestore di quanto riportato nel presente atto, con quanto riportato all'articolo 11 del provvedimento autorizzativo n° 35 del 22.01.2010;
- Art.5** di provvedere alla pubblicazione, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, del presente provvedimento sull'Albo Pretorio on line della Provincia;
- Art.6** di trasmettere copia conforme all'originale della presente determinazione all'Assessorato Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna; all'ARPAS (Direzione Generale e Dipartimento di Oristano), al comune di Arborea, alla Società 3A "Assegnatari Associati Arborea".
- Art.7** avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello stato entro 120 giorni.

Il Dirigente del Settore Ambiente e Suolo

Ing. Luciano Casu

